

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

**POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020**

**ASSE 3 – COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI**

**AZIONE 3.2.1 – “INTERVENTI DI SOSTEGNO AD AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE TRANSIZIONI INDUSTRIALI SUGLI INDIVIDUI E SULLE IMPRESE”**

**FONDO CALABRIA COMPETITIVA (FCC)**

**REGOLAMENTO OPERATIVO**

**VERSIONE DEFINITIVA APPROVATA DAL COMITATO DEGLI INVESTIMENTI  
NELLA RIUNIONE DEL 4 GENNAIO 2021**

## SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI .....	3
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI .....	6
ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA .....	12
ART. 4 – IMPRESE BENEFICIARIE E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'.....	13
ART. 5 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI.....	16
ART. 6 – FORMA, MISURA E CARATTERISTICA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO .....	17
ART. 7 – SOGGETTO GESTORE .....	18
ART. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	18
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE .....	19
ART. 10 – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ.....	20
ART. 11 – MODALITA' DI EROGAZIONE, DI RENDICONTAZIONE E DI RIMBORSO .....	21
ART. 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE .....	21
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO .....	22
ART. 14 – MONITORAGGIO E CONTROLLI.....	22
ART. 15 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA' .....	23
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	23
ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI.....	24

## **ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI**

La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 30 dell'1 aprile 2020 recante "Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto alle imprese – Competitività Sistema economico e produttivo regionale – Atto di indirizzo", considerata la situazione internazionale e nazionale di diffusa crisi economico-finanziaria determinata dall'insorgenza dei rischi connessi all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, ha formulato indirizzo ai Dipartimenti Sviluppo Economico ed Attività produttive, Lavoro e Politiche sociali, Turismo e Spettacolo, affinché, con il supporto della Finanziaria regionale Fincalabra S.p.A., si proceda, senza alcun indugio, con attivazione di misure di aiuto alle imprese e di sostegno del sistema economico e produttivo regionale attraverso il ricorso ad una pluralità di strumenti di ingegneria finanziaria, tra cui rientra il Fondo oggetto del presente Regolamento Operativo, da attuarsi attraverso la concessione di finanziamenti per far fronte alla temporanea carenza e/o alla mancanza di disponibilità di liquidità da parte del sistema imprenditoriale regionale.

La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 333 del 2 novembre 2020:

- ha istituito, in applicazione dell'articolo 37 e dell'articolo 38, paragrafo 1), lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e con le modalità di cui all'articolo 38, paragrafo 4), lettera c), per come modificato in data 18 luglio 2020, il "Fondo Calabria Competitiva (FCC)" a valere sull'Asse 3 "Competitività ed attrattività del sistema produttivo", Azione 3.2.1 "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese" del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;
- ha approvato la "Scheda prodotto" che descrive lo Strumento finanziario, demandando al Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo", la predisposizione ed approvazione dell'Accordo di finanziamento, della Strategia di investimento e della documentazione prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 a norma dell'articolo 38, in raccordo con il Dipartimento "Programmazione Unitaria";
- ha individuato Fincalabra S.p.A., società *in house* della Regione Calabria, cui affidare, nella qualità di Soggetto gestore, compiti di esecuzione per l'attuazione dello Strumento a norma dell'articolo 38, paragrafo 4), lettera c), per come modificato in data 18 luglio 2020, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, demandando all'Autorità di Gestione la verifica del possesso, in capo alla medesima società, dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 480/2014, inerenti i compiti di esecuzione degli strumenti finanziaria a norma dell'articolo 38, paragrafo 4), lettere c), per come modificato in data 18 luglio 2020, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché la congruità, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016, delle attività che Fincalabra S.p.A. è chiamata a svolgere;
- ha demandato al Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo", e "Programmazione Unitaria", ciascuno per le rispettive competenze, l'adozione degli atti consequenziali per la tempestiva attuazione del Fondo, conferendo mandato al Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo" per la sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento con il Soggetto gestore individuato e per gli ulteriori adempimenti attuativi;

La Regione Calabria, con successiva delibera di Giunta Regionale n. 483 del 15 dicembre 2020:

- ha dato atto della nota "emergenza Covid" della Valutazione ex ante degli strumenti finanziari - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Art 37 "Strumenti Finanziari";
- ha istituito, a valere sull'Asse 3 – Competitività e attrattività del sistema produttivo, Azione 3.2.1, del POR Calabria FESR 2014/2020, il "Fondo Calabria Competitiva (FCC)" con una dotazione finanziaria iniziale di € 40.000.000,00, i cui interventi saranno rivolti alle PMI localizzate sul territorio regionale;
- ha dato atto della positiva verifica da parte dell'Autorità di gestione, del possesso, in capo a Fincalabra S.p.A. dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, inerenti i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38,

- paragrafo 4), lettera c), per come modificato in data 18 luglio 2020, nonché la congruità, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, delle attività che la medesima società è chiamata a svolgere;
- ha approvato lo schema di Accordo di finanziamento, tra Regione Calabria e Fincalabra S.p.A. in conformità a quanto previsto dall'Allegato IV al Regolamento (UE) n. 1303/2013, dando mandato al Direttore Generale del Dipartimento "Lavoro, Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo" per la sottoscrizione dello stesso, così come di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenziali per la tempestiva attuazione del Fondo;
  - ha demandato ai Dipartimenti "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo", e "Programmazione Unitaria", ciascuno per le rispettive competenze, l'adozione degli atti conseguenziali per la tempestiva attuazione del Fondo

In data 21 dicembre 2020 (repertorio n. 8480), è stato sottoscritto digitalmente l'Accordo di finanziamento tra Regione Calabria, Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo", e Fincalabra S.p.A.

Con decreto dirigenziale n. 14282 del 22 dicembre 2020 del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo", è stato nominato il Comitato degli Investimenti, organo cui è riservata la *governance* dello strumento finanziario, ed in particolar modo la funzione di controllare l'applicazione della strategia e la pianificazione degli investimenti, nonché il coordinamento delle attività di gestione del "Fondo Calabria Competitiva (FCC)".

Il Comitato degli Investimenti, tenuto anche conto della proposta formulata dal Soggetto gestore, e per come previsto dall'Accordo di finanziamento approvato con delibera di Giunta regionale n. 483 del 15 dicembre 2020, nella riunione del 28 dicembre 2020 e, successivamente, nella riunione del 4 gennaio 2021, ha approvato il presente Regolamento Operativo.

La costituzione di tale "Fondo Calabria Competitiva (FCC)", avente carattere "rotativo", consentirà all'Amministrazione regionale di intervenire per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese, ed in particolar modo agevolerà l'accesso al credito delle Micro e Piccole imprese, aventi sede operativa sul territorio regionale, fortemente penalizzate dagli effetti determinati sul sistema economico e produttivo dalla gravissima emergenza sanitaria conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

L'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione, non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per la società civile, ma ha assestato un durissimo colpo all'economia internazionale e nazionale, ed ancor di più all'economia calabrese già di per sé fragile, meritevole, quindi, di una risposta economica e finanziaria tempestiva da parte dell'Amministrazione regionale al fine di attenuare le ripercussioni negative sull'economia regionale.

L'impatto negativo sull'economia nazionale e regionale derivato dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, si è manifestato con uno shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, determinando, conseguentemente, una forte incertezza sul futuro, e con evidenti, negativi, impatti sulla liquidità delle imprese.

Le diverse misure di contenimento adottate dagli Stati europei ed extraeuropei, come le misure di distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, hanno contribuito a limitare, anche temporalmente, la pandemia. Tali misure hanno tuttavia avuto un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell'offerta, ed hanno penalizzato, soprattutto in termini di carenza di liquidità, le Micro e Piccole imprese ed i lavoratori dipendenti operanti in tutti i settori economici.

L'impatto è stato ancora più traumatico se si tiene conto del blocco, quasi generalizzato, delle attività economiche (cosiddetto lockdown) imposto sull'intero territorio nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 con durata fino al mese di maggio 2020, e successivamente riproposto (con differenziazione tra regioni) con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 con estensione fino al 3 dicembre 2020, ed ulteriormente

prorogato, con conseguente interruzione di alcune catene di fornitura, diversificata tra i vari settori, e ripercussioni negative sull'attività produttiva di molte filiere industriali italiane.

In tale contesto, sia le imprese sane e solvibili che quelle meno solvibili si sono dovute scontrare con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità; e soprattutto nel breve e medio periodo, le Micro e Piccole imprese risultano particolarmente a rischio di sopravvivenza, con ripercussioni gravi sulla situazione economico e finanziaria delle stesse e dei lavoratori dipendenti.

In tale delicato contesto economico-finanziario, si inquadrano gli strumenti finanziari di sostegno previsti nel presente Regolamento, finalizzati, attraverso un più ampio ed articolato piano di incentivi deciso dall'Amministrazione regionale, a garantire, in modo rapido ed efficace, alle Micro e Piccole imprese, la disponibilità liquida sufficiente e necessaria per contrastare i danni arrecati dall'epidemia di COVID-19 e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia, nonché per preservare i livelli occupazionali.

Agli aiuti di cui al presente Regolamento Operativo, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", per come disciplinato dalla Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, modificata con le successive Comunicazioni della Commissione Europea C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020.

Ai fini del presente Regolamento, e ove non diversamente specificato, si intendono le seguenti definizioni:

- "Fondo", il "Fondo Calabria Competitiva (FCC)" e gli interventi finanziari previsti dal presente Regolamento Operativo;
- "Soggetto gestore", Fincalabra S.p.A. nella qualità di Soggetto cui l'Amministrazione Regionale affida compiti di esecuzione dello Strumento finanziario "Fondo Calabria Competitiva (FCC)", in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4), lettera c), per come modificato in data 18 luglio 2020, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- "Comitato di valutazione", organo collegiale a cui è riservata la funzione di deliberare, a seguito di istruttoria compiuta dal Soggetto gestore, l'ammissibilità o la non ammissibilità delle singole domande di intervento finanziario presentate;
- "Micro e Piccole imprese", le imprese rientranti nella definizione di micro e piccola impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
- "Imprese richiedenti", le Micro e Piccole imprese che richiedono l'intervento finanziario in qualità di fornitrici di beni e/o servizi;
- "Imprese beneficiarie", le Micro e Piccole imprese che hanno presentato domanda di partecipazione al presente Regolamento Operativo e, in esito all'istruttoria, sono stati ammessi all'intervento finanziario;
- "Esercizio contabilmente chiuso": a) per le società di capitali tenute al deposito del bilancio, l'esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d'esercizio; b) per le società di persone e le ditte individuali, l'esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi;
- "Fatturato annuo": a) per le società di capitali tenute al deposito del bilancio d'esercizio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art. 2425, lett. A), n. 1) del Codice Civile ("Contenuto del conto economico"); b) per le società di persone e le ditte individuali, l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Testo Unico Imposte sui Redditi e, cioè, l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, il tutto come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi;
- "Margine Operativo Lordo", il valore, determinato dalla differenza tra i Ricavi Operativi ed i Costi Operativi, ed utilizzato nel calcolo dei flussi di cassa per l'impresa, che misura la redditività legata alla gestione operativa, ovverosia la capacità di generare profitti; per la determinazione di tale parametro si fa ricorso alla seguente metodologia utilizzata direttamente dal Ministero dello

Sviluppo Economico nell'adozione di misure finanziarie pubbliche di sostegno che prevedono la concessione di finanziamenti rimborsabili:

Il Valore del Margine Operativo Lordo è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della Produzione" e le seguenti voci:

- B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci"
- B.7 "Costo della produzione per servizi"
- B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi"
- B.9 "Costo della produzione per il personale"
- B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materia prime, sussidiarie, di consumo e merci"
- B.14 "Costo della produzione per oneri di gestione"
- "Attivo Circolante": le poste dell'attivo dello stato patrimoniale che sono in forma liquida o che, in ogni caso, possono essere trasformate in liquidità entro un periodo stimato convenzionalmente in 12 mesi (Rimanenze + Crediti commerciali esigibili entro 12 mesi + Crediti diversi esigibili entro 12 mesi + Disponibilità liquide);
- "Passivo Circolante": le poste del passivo dello stato patrimoniale che si estingueranno entro un periodo stimato convenzionalmente in 12 mesi (Debiti verso banche ed altri finanziatori entro 12 mesi + Debiti verso fornitori entro 12 mesi + Debiti diversi entro 12 mesi);
- "Indice di Liquidità", il valore, utilizzato anche dall'Agenzia delle Entrate in materia di rateizzazione dei debiti tributari, dato dal rapporto [(Attivo Circolante-Rimanenze)/Passivo Circolante], e finalizzato a verificare se l'impresa presenta o meno tensioni di liquidità; valori inferiori all'unità rappresentano una situazione di liquidità dell'impresa sostanzialmente insoddisfacente, non in grado quindi di far fronte ai propri impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità liquide o prontamente liquidabili;
- "Contratto di finanziamento", il contratto che verrà sottoscritto tra Fincalabra S.p.A. in qualità di Soggetto gestore e l'Impresa beneficiaria ai fini dell'erogazione del finanziamento;
- "Finanziamento o Intervento finanziario", il finanziamento che verrà concesso da Fincalabra S.p.A. alle Imprese beneficiarie ai sensi del presente Regolamento Operativo.

## **ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra le Imprese beneficiarie e l'Autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 7227 final del 20 ottobre 2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28 febbraio 2019 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia;
- Dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;
- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
- Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, recante “Modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”
- Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 3156 final dell’8 maggio 2020, recante “Modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- Decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020, recante “Terza modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, recante “Quarta modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 302 dell’11 agosto 2015 - "POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 Approvazione Documento "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014/2020" presa atto "Piano d'azione per condizionalità RIS3 Calabria";
- Delibera di Giunta Regionale n. 501 dell’1 dicembre 2015 di presa d’atto dell’approvazione del programma operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20 ottobre 2015 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR-FSE” per il sostegno del FESR e del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24 febbraio 2016 avente ad oggetto “Presa d’atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014/2020 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20 ottobre 2015) e dell’Informativa sulla decisione finale nell’ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR-FSE 2014/2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11 agosto 2015 – Approvazione del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 12 agosto 2016 recante “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Approvazione Linee di indirizzo del Progetto Strategico Regionale “Calabria Competitiva – Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017 recante “Approvazione delle Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”;



- Deliberazione di Giunta Regionale n. 492 del 31 ottobre 2017, modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 26 luglio 2019, recante “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 10 novembre 2017, rettificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 19 febbraio 2019, recante “Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)7227 del 20 ottobre 2015”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 del 2 aprile 2019 recante “POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 30 dell’1 aprile 2020 recante “Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto alle imprese – Competitività Sistema economico e produttivo regionale – Atto di indirizzo”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 9 aprile 2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Presa atto della Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione (2020) 1102 final del 20 febbraio 2020. Approvazione piano finanziario”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 24 aprile 2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione proposta di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID-19”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 5 maggio 2020 recante “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 3 “Competitività e attrattività del sistema produttivo” Azioni 3.1.1 – 3.1.2 – 3.2.1 – 3.3.4”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 5 maggio 2020 recante “Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto a favore delle Imprese”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 320 del 26 ottobre 2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d’atto della “Proposta per la revisione del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 “Coronavirus Response Investment Initiative” (CRII) Modifiche al Regolamento (UE) 1303/2013 e 1301/2013” approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma” con cui è stata approvata la riprogrammazione del Piano finanziario del Programma Operativo;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 333 del 2 novembre 2020 recante “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto Imprese e competitività Sistema produttivo regionale. Istituzione dello Strumento Finanziario denominato “Fondo Calabria Competitiva (FCC)”, in applicazione degli articoli 37 e 38 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed individuazione dell’organismo in house, Fincalabra S.p.A., in qualità di Soggetto gestore”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 483 del 15 dicembre 2020, recante “Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto Imprese e competitività Sistema produttivo regionale. Istituzione dello Strumento Finanziario denominato “Fondo Calabria Competitiva (FCC)”: Valutazione ex ante dello strumento finanziario – Approvazione Schema Accordo di finanziamento con Fincalabra s.p.a. ex art. 38 Regolamento UE n. 1303/2013”;
- Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale adottate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e contenenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (dalla n. 1 del 27 febbraio 2020 alla n. 97 del 19 dicembre 2020);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi;

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Decreto del Ministro Attività Produttive 18 aprile 2005 recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale è stato tra l'altro dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto-legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, recante “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”;

- Decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modifiche del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione con modifiche del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
- Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”), recante misure urgenti in materia urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione con modifiche del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. “Decreto Ristori”);
- Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. “Decreto Ristori bis”);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con cui vengono elencate, in particolar modo, le distinte aree regionali oggetto di maggiori restrizioni poiché caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto in relazione all'emergenza sanitaria in atto;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 19 novembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con cui viene rinnovata, fino al 3 dicembre 2020, la precedenza ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020, con cui la regione Calabria viene classificata come “zona rossa”;
- Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. “Decreto Ristori ter”);
- Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. “Decreto Ristori quater”);
- Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;
- Legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

### **ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA**

L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al presente Regolamento Operativo, comprensivo degli oneri di gestione, è pari ad € 40.000.000,00.

Le risorse finanziarie sono a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, Asse 3 – Competitività dei Sistemi produttivi, Azione 3.2.1 - “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”.

Il Fondo è a carattere “rotativo” e, pertanto, le risorse finanziarie erogate in favore delle Imprese beneficiarie, ed oggetto di periodico rimborso da parte delle stesse, potranno essere reimpiegate per l'erogazione di ulteriori finanziamenti in favore del sistema imprenditoriale, sino al termine previsto di scadenza della programmazione comunitaria, e comunque entro i termini di scadenza previsti dai Regolamenti comunitari vigenti.

L'Amministrazione regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie impegnate tempo per tempo a valere sul Fondo, si riserva la facoltà di incrementare la relativa dotazione, nonché di sospendere la presentazione delle domande qualora l'ammontare degli interventi finanziari complessivamente richiesti dalle imprese proponenti superi di almeno il trenta per cento la dotazione finanziaria del Fondo.

Ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, modificata con le successive Comunicazioni della Commissione Europea C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, gli interventi finanziari previsti dal presente Regolamento Operativo devono essere concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021, salvo eventuali proroghe che dovessero intervenire.

#### **ART. 4 – IMPRESE BENEFICIARIE E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’**

Possono accedere al Fondo di cui al presente Regolamento, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) avere unità operativa e/o produttiva nel territorio della regione Calabria da almeno due anni solari, come risultante da visura camerale; le imprese aventi sede legale al di fuori del territorio regionale, devono avere unità operativa/produttiva in Calabria e devono dimostrare, mediante attestazione da fornire nella domanda di partecipazione, di produrre all’interno del territorio regionale un fatturato annuo (calcolato con riferimento all’ultimo esercizio contabilmente chiuso oppure al 31 dicembre 2020) almeno pari alla metà del corrispondente fatturato annuo complessivo; e
- b) essere iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. competente per territorio; e
- c) essere costituite in una delle seguenti forme giuridiche: Ditta individuale, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Società per azioni, Società in accomandita per azioni; e
- d) essere una Micro o Piccola impresa (con esclusione quindi della Media e Grande impresa) in quanto in possesso dei parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 che ha recepito la raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE).

A titolo puramente informativo e non esaustivo, sono attualmente definite:

- “Microimprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- “Piccole imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua; e

- e) nell’ipotesi di società di capitali, aver approvato e depositato i bilanci relativi agli ultimi due esercizi sociali, mentre nell’ipotesi di società di persone o ditte individuali, aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta; e
- f) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, nell’ordinario svolgimento dell’attività di impresa, e non essere in stato di scioglimento o di liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale; e
- g) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 (ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014). Le Microimprese o le Piccole imprese, che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, sono ammesse alla misura di sostegno ove non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione (cfr. punto 22 lett. c.bis del TF e Dec. Ce C(2020) 3482 del 21/05/2020, State Aid SA. 57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro” per come emendato con Com. CE (2020) 6341 - State Aid SA. 58547 (2020/N) – Italy COVID-19: amendment to SA. 57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises); e

- h) alla data del 31 dicembre 2019 non devono avere, come rilevabile dalla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia fornita, esposizioni bancarie classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria; inoltre, alla medesima data, eventuali sconfinamenti esistenti (importo utilizzato maggiore dell'importo accordato), distintamente per singolo ente segnalante, non devono essere persistenti da oltre 90 giorni ed il loro totale non deve essere pari o superiore al 20 % del totale delle esposizioni per cassa esistenti nei medesimi 90 giorni; e
- i) non devono avere, alla data più recente disponibile rispetto alla data di presentazione della domanda, e come rilevabile dalla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia fornita, esposizioni bancarie classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria; e
- j) non devono avere, alla data del 31 dicembre 2019, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse, né protesti per assegni e/o cambiali, salvo che non si sia proceduto al pagamento del titolo protestato e presentata domanda di cancellazione, ovvero, in caso di accertata erroneità, sia già stata avviata la procedura di cancellazione; e
- k) essere in temporanea situazione di carenza di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19, come rilevabile dell'indice di Liquidità generale [(Attivo circolante-Rimanenze)/Passivo circolante], determinato sulla base della situazione contabile aggiornata alla data indicata di seguito nel presente articolo, che deve assumere valori inferiori all'unità; e
- l) non essere state destinatarie di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile all'Impresa beneficiaria, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro; e
- m) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni, salvaguardia dell'ambiente; e
- n) essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (anche relativamente al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali), nonché in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di contratti collettivi di lavoro; e
- o) non risultare destinatari di revoca/risoluzione contrattuale, in riferimento ad eventuali altri finanziamenti e/o agevolazioni a qualsiasi titolo concessi in precedenza direttamente dal medesimo Soggetto gestore o direttamente dalla Regione Calabria; tale condizione si intende applicabile anche a:
  - a) alle Imprese richiedenti di cui facciano parte, in qualità di soci, i titolari di ditta individuale oggetto di revoca/risoluzione contrattuale;
  - b) alle ditte individuali di cui siano titolari i soci dell'impresa oggetto di revoca/risoluzione contrattuale chiamati a rispondere del relativo debito o comunque obbligati in solido con l'impresa stessa;
  - c) alle società, diversa da quella oggetto di procedimento di revoca/risoluzione contrattuale, di cui facciano parte, o facevano parte al momento della revoca/risoluzione contrattuale, alcuni degli stessi soci dell'impresa oggetto di revoca/risoluzione contrattuale;e
- p) non risultare inadempienti per mancato pagamento integrale di più di tre rate scadute, nell'ipotesi di eventuali altri finanziamenti in precedenza ricevuti dal medesimo Soggetto gestore; e
- q) non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); e
- r) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.; e
- s) relativamente alle sole società di capitali, non aver approvato, nel corso dell'anno 2020, la distribuzione di utili o il riacquisto di azioni proprie, e con obbligo a rispettare tale condizione anche per l'anno 2021

Alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, e pena l'inammissibilità della stessa, le Imprese richiedenti dovranno risultare in ogni caso in possesso dei seguenti parametri, variabili in funzione della forma giuridica dell'Impresa richiedente:

#### Società di capitali

- a) il valore medio del Margine Operativo Lordo relativo agli ultimi due bilanci di esercizio approvati e depositati deve essere positivo; e
- b) l'indice di Liquidità generale, dato dal rapporto  $[(\text{Attivo circolante}-\text{Rimanenze})/\text{Passivo circolante}]$ , determinato sulla base della situazione contabile aggiornata alla data dell'ultimo giorno del secondo mese antecedente la data di presentazione della domanda, deve essere inferiore a 1,00.

I due parametri suindicati sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Il possesso del parametro contabile di cui al precedente punto a), sarà desunto da apposito prospetto di riclassificazione contabile (compilato sulla piattaforma informatica), nonché mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 2a) compilata sulla piattaforma informatica e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa richiedente unitamente ad un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili/Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e Finanze/Albo dei Consulenti del Lavoro.

Il possesso del parametro contabile di cui al precedente punto b), sarà desunto da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 2a) compilata sulla piattaforma informatica e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa richiedente unitamente ad un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili/Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e Finanze/Albo dei Consulenti del Lavoro, e contenente in allegato anche la situazione contabile aggiornata dell'Impresa.

#### Società di persone e Ditte individuali

- a) il valore medio del Margine Operativo Lordo relativo agli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, e per i quali siano state presentate le corrispondenti dichiarazioni dei redditi, deve essere positivo; e
- b) l'indice di Liquidità generale, dato dal rapporto  $[(\text{Attivo circolante}-\text{Rimanenze})/\text{Passivo circolante}]$ , determinato sulla base della situazione contabile aggiornata alla data dell'ultimo giorno del secondo mese antecedente la data di presentazione della domanda, deve essere inferiore a 1,00.

I due parametri suindicati sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Il possesso del parametro contabile di cui al precedente punto a), sarà desunto da apposito prospetto di riclassificazione contabile (compilato sulla piattaforma informatica), nonché mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 2b) compilata sulla piattaforma informatica e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa richiedente unitamente ad un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili/Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e Finanze/Albo dei Consulenti del Lavoro.

Il possesso del parametro contabile di cui al precedente punto b) sarà desunto: - nell'ipotesi di impresa in regime di contabilità ordinaria, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (secondo il fac-simile di cui quanto previsto all'Allegato n. 2b) compilata sulla piattaforma informatica e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa richiedente unitamente ad un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili/Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e Finanze/Albo dei Consulenti del Lavoro, e contenente in allegato anche la situazione contabile aggiornata dell'Impresa; nell'ipotesi di impresa in regime di contabilità non ordinaria, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 2b) compilata sulla piattaforma informatica e sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante dell'Impresa richiedente.

Qualora le informazioni ed i dati riportati nella domanda di intervento finanziario dovessero divergere dalle informazioni e dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli Allegati n. 2a oppure n. 2b, farà fede quanto riportato nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli Allegati n. 2a oppure n. 2b.

Le misure temporanee di aiuto di cui al presente Regolamento Operativo sono previste nell'ambito, e nel rispetto, della sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", per come disciplinato dalla Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, modificata con le successive Comunicazioni della Commissione Europea C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, che prevede la possibilità di concedere aiuti temporanei, di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di € 800 000 per impresa.

Ai sensi di tale "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ai cui riferimenti normativi si rimanda, le misure temporanee di aiuto di cui al presente Regolamento Operativo possono essere cumulate con altre misure temporanee di aiuto ed altri regimi di aiuti ordinari consentiti, a condizione che siano rispettate le regole di cumulo e le altre condizioni previste dai relativi riferimenti normativi.

## **ART. 5 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI**

Possono essere ammesse ai benefici del Fondo, le imprese la cui attività economica prevalente esercitata (come da codice Ateco risultante da visura camerale) rientra in una delle seguenti Sezioni della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con le esclusioni di seguito previste:

C – Attività manifatturiere

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

F – Costruzioni

G – Commercio all'ingrosso ed al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

H – Trasporto e magazzinaggio

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

J – Servizi di informazione e comunicazione

K – Attività finanziarie e assicurative

L – Attività immobiliari

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

P – Istruzione

Q – Sanità e assistenza sociale

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

S – Altre attività di servizi

T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

U – Organizzazioni ed Organismi extraterritoriali

### Settori Esclusi

- settore della pesca e dell'acquacoltura;
- settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;



- la fabbricazione ed il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- case da gioco ed imprese equivalenti;
- ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici:
- settori specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti punti da 2. a 4.; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o
- settori destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici;
- restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»);
- settore carbonifero

## **ART. 6 – FORMA, MISURA E CARATTERISTICA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO**

L'intervento finanziario consiste nella concessione di un Finanziamento avente le seguenti caratteristiche:

- Importo minimo dell'intervento finanziario concedibile: € 15.000;
- Importo massimo dell'intervento finanziario concedibile: € 80.000;
- Tasso fisso di interesse del Finanziamento: 0,69 % annuo;  
Il Tasso fisso di interesse del Finanziamento è stato determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero, pari al tasso di base applicabile il 1° gennaio 2020, e calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (pari a -0,31), maggiorato di 100 punti base;
- Tasso di interesse di mora per ritardato pagamento: 3,00 % fisso su base annua da calcolarsi sull'importo della/e rata/e scaduta/e ed impagata/e;
- Durata del finanziamento: 60 mesi di ammortamento, oltre ad un periodo di preammortamento della durata di 12 mesi decorrenti dall'inizio del trimestre successivo alla data di ammissione a Finanziamento;
- Ammortamento: rate trimestrali posticipate, da rimborsare alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno;
- Garanzie previste: a garanzia dell'intervento finanziario, è richiesto, in fase contrattuale, il rilascio di fideiussione personale solidale ed indivisibile (pari a 1,3 volte l'importo dell'intervento finanziario accordato) da parte di tutti i soci dell'Impresa beneficiaria in essere alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario. Ove espressamente richiesto, e ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore e del Comitato di valutazione, possono essere esonerati dal rilascio della fideiussione i soli soci titolari di partecipazioni inferiori al 10 % del capitale sociale, a condizione che gli stessi non ricoprano comunque cariche sociali e/o gestionali all'interno della società (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: amministratori, organi di controllo, procuratori, institori, responsabili tecnici, ecc.). In alternativa al rilascio di fideiussione personale dei soci, è previsto il rilascio di polizza assicurativa a garanzia dell'intervento finanziario, da presentare al Soggetto gestore, pena la decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

L'importo del singolo Finanziamento concedibile, arrotondato per difetto alle migliaia, e determinato comunque in base all'esito della verifica di ammissibilità di cui al successivo art. 10, sarà pari, al massimo, al 25 % del Fatturato registrato nell'anno 2019 oppure nel minore importo richiesto dall'Impresa proponente, e comunque nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dal presente Regolamento Operativo.

## **ART. 7 – SOGGETTO GESTORE**

La Regione Calabria ha individuato la Fincalabra S.p.A., Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, il soggetto a cui affidare la gestione del Fondo previsto dal presente Regolamento Operativo.

Alla Finanziaria regionale sono demandate tutte le attività connesse alla pubblicizzazione e diffusione dello strumento finanziario previsto dal presente Regolamento, l'assistenza informativa e tecnica in favore delle Imprese richiedenti e l'istruttoria delle domande di intervento finanziario.

Fincalabra S.p.A. gestirà anche le fasi successive all'ammissione delle domande di intervento finanziario, quali l'adozione dei provvedimenti di concessione, la stipula dei contratti con le Imprese beneficiarie, l'erogazione degli interventi finanziari, il monitoraggio dei rimborsi degli interventi finanziari concessi, la decadenza, risoluzione e revoca degli interventi finanziari concessi.

La procedura di recupero coattivo in caso di risoluzione contrattuale/revoca e mancata spontanea restituzione potrà essere effettuata sia da Fincalabra S.p.A, sia direttamente dalla Regione Calabria, Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo", con le procedure previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o secondo le altre idonee procedure previste dall'ordinamento, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

## **ART. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Gli interventi finanziari di cui al presente Regolamento Operativo sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

L'esame delle domande di intervento finanziario è effettuato in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande.

Il presente Regolamento sarà visionabile sul sito web della Regione Calabria, [www.calabriaeuropa.regione.calabria.it](http://www.calabriaeuropa.regione.calabria.it), nonché sul sito web del Soggetto gestore, [www.fincalabra.it](http://www.fincalabra.it).

Pena l'esclusione, le domande di intervento finanziario dovranno essere compilate online, e sottoscritte digitalmente, mediante utilizzo di specifica piattaforma informatica resa disponibile, accedendo, previa registrazione, sul portale di Fincalabra S.p.A ([www.fincalabra.it](http://www.fincalabra.it)) oppure sul portale Calabria Europa ([www.regione.calabria.it/calabriaeuropa](http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa)), seguendo le istruzioni specificamente fornite.

Le data di apertura e di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande (procedura telematica) saranno stabilite con specifica decisione del Comitato degli Investimenti, tenuto anche conto della disponibilità delle risorse finanziarie, e ne sarà data tempestiva comunicazione sul sito web della Regione Calabria ([www.regione.calabria.it/calabriaeuropa](http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa)), nonché sul sito web del Soggetto gestore ([www.fincalabra.it](http://www.fincalabra.it)).

Non saranno ritenute ricevibili le domande di intervento finanziario predisposte secondo modalità difformi rispetto a quelle previste nel presente Regolamento e/o inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Regolamento.

L'Amministrazione regionale ed il Soggetto gestore, non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie rese disponibili, che potranno essere eventualmente incrementate sulla base di ulteriori, eventuali, stanziamenti.

A seguito delle verifiche effettuate sulle disponibilità delle risorse finanziarie, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, i termini per la presentazione delle domande di accesso, oppure di disporre la chiusura dell'intervento finanziario di cui al presente Regolamento.

Per le altre domande di intervento finanziario, anche se pervenute prima della chiusura dello sportello operativo, si procederà alla valutazione solo successivamente nel caso in cui dovessero rendersi disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce, di decadenze e/o di provvedimenti di disimpegno o di riprogrammazione.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di intervento finanziario. Ulteriori domande di intervento finanziario potranno essere oggetto di valutazione al ricorrere delle seguenti ipotesi alternative:

- a) la domanda di intervento finanziario precedentemente presentata non sia stata ammessa;
- b) l'Impresa richiedente abbia rinunciato formalmente all'intervento finanziario in precedenza richiesto o accordato;
- c) l'Impresa richiedente abbia estinto il debito relativo al precedente intervento finanziario ricevuto a valere sul presente Regolamento

### **ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Ai fini dell'accesso agli interventi finanziari previsti dal presente Regolamento, le imprese dovranno presentare online, esclusivamente mediante utilizzo di specifica piattaforma informatica resa disponibile, tutta la documentazione di seguito elencata, pena l'inammissibilità della domanda di intervento finanziario presentata:

- a) Domanda di intervento finanziario, redatta in modalità telematica in conformità al fac-simile di cui all'Allegato n. 1;
- b) Prospetto di riclassificazione contabile, elaborato secondo il modello reso disponibile sulla piattaforma informatica, e utile ai fini della verifica del possesso dei parametri contabili previsti;
- c) Per le società di capitali, anche i seguenti documenti:
  - Copia dei Bilanci approvati e depositati relativi agli ultimi due esercizi sociali chiusi, completi di nota integrativa, verbale di assemblea e, ove previsti, di relazione del collegio sindacale/revisore contabile e di relazione sulla gestione, nonché attestazione di invio telematico, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilata in modalità telematica secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 2a, attestante: il possesso dei parametri contabili sulla base dei bilanci approvati e depositati; l'indice di liquidità risultante dalla situazione contabile aggiornata; il fatturato registrato nell'anno 2019;
- d) Per le società di persone e le ditte individuali, anche i seguenti documenti:
  - Copia delle Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta, comprensive delle relative attestazioni di invio telematico, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;
  - Situazioni contabili relative agli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilata in modalità telematica secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 2b, attestante: il possesso dei parametri contabili sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate; l'indice di liquidità risultante dalla situazione contabile aggiornata; il fatturato registrato nell'anno 2019;
- e) Situazione contabile aggiornata al 31 dicembre 2019, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;
- f) Situazione contabile aggiornata alla data dell'ultimo giorno del secondo mese antecedente la data di presentazione della domanda, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;

- g) Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (che le imprese potranno richiedere online accedendo al sito web [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)) con decorrenza dal mese di ottobre 2019 (prima rilevazione mensile) fino alla data più recente rispetto alla data di presentazione della domanda, e da trasmettere obbligatoriamente anche qualora evidenzi l'inesistenza di segnalazioni per il periodo richiesto, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;
- h) Copia dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali del legale rappresentante, degli amministratori e dei soci dell'Impresa richiedente, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica.

La mancanza di uno dei documenti sopra indicati, comporterà l'inammissibilità della domanda.

La domanda dichiarata inammissibile a causa della mancata presentazione di uno dei documenti sopra indicati, potrà essere ripresentata.

Qualora il Soggetto gestore nel corso dell'esame della domanda di intervento finanziario dovesse richiedere integrazioni di dichiarazioni/documenti risultati incompleti, gli stessi dovranno essere inviati al Soggetto gestore entro 5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta richiesta di integrazione, decorsi infruttuosamente i quali la domanda sarà considerata inammissibile.

### **ART. 10 – VERIFICA DI AMMISSIBILITA'**

L'esame delle domande di intervento finanziario presentate è effettuato dal Soggetto gestore con le modalità valutative a sportello (in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande) ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5.

L'esame delle domande di intervento finanziario prevede la verifica di ammissibilità, finalizzata ad accertare:

- l'acquisizione della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Regolamento Operativo;
- la completezza e correttezza della documentazione presentata secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;
- la completezza delle informazioni e dei dati forniti dall'Impresa richiedente secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 4 del presente Regolamento Operativo, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite dall'impresa medesima

E' prevista l'istituzione di un Comitato di valutazione a cui è riservata la funzione di deliberare, a seguito dell'esame delle domande compiuto dal Soggetto gestore, l'ammissibilità o la non ammissibilità delle singole domande di intervento finanziario presentate.

Il Comitato di valutazione sarà composto da tre componenti designati dal Soggetto gestore, e scelti tra i propri dipendenti in possesso di consolidata e pluriennale esperienza maturata in materia di agevolazioni e finanziamenti concessi alle imprese.

Il Soggetto gestore potrà designare un componente supplente, scelto tra i suoi dipendenti, che sostituirà uno dei componenti nei casi di temporanea assenza e/o impedimento. Il Comitato di valutazione, nella prima riunione, nominerà, a maggioranza dei componenti, il Presidente del Comitato.

Il Soggetto gestore, a seguito di delibera con esito positivo assunta dal Comitato di valutazione, e previa verifica ed iscrizione dell'aiuto, connesso all'intervento finanziario accordato, nella Banca Dati Aiuti Nazionale, comunica, a mezzo p.e.c., all'Impresa richiedente, l'ammissione all'intervento finanziario con indicazione delle relative condizioni, modalità e termini; diversamente, nell'ipotesi in cui la delibera assunta dal Comitato di valutazione si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore comunica, a mezzo p.e.c., all'Impresa richiedente, l'inammissibilità della domanda di intervento finanziario con indicazione delle relative motivazioni.

Le domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie disponibili.

## **ART. 11 – MODALITA' DI EROGAZIONE, DI RENDICONTAZIONE E DI RIMBORSO**

A seguito delle positive risultanze istruttorie effettuate dal Soggetto gestore, e comunque entro 5 giorni dalla notifica di ammissione, le Imprese beneficiarie dovranno stipulare apposito contratto con il Soggetto gestore, con cui verranno disciplinate modalità, condizioni e termini relativi, in particolar modo, all'erogazione ed al rimborso dell'intervento finanziario, nonché al rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento Operativo. E' fatto obbligo ai sottoscrittori del contratto di finanziamento di eleggere domicilio all'interno della regione Calabria. La sottoscrizione del contratto tra le parti verrà effettuata con apposizione di firma digitale, salvo eventuali deroghe di carattere eccezionale.

L'erogazione dell'intero intervento finanziario accordato avverrà in un'unica soluzione in via anticipata, successivamente alla stipula del contratto di finanziamento, e previa acquisizione, da parte del medesimo Soggetto gestore, del Durc attestante la regolarità contributiva dell'Impresa beneficiaria, che sarà richiesto online all'esito delle risultanze istruttorie positive della domanda di intervento finanziario presentata, nonché della polizza assicurativa ove richiesta dall'Impresa beneficiaria a garanzia dell'intervento finanziario accordato.

Considerata la finalità del Fondo, ovverosia di sostenere finanziariamente, e tempestivamente, le Micro e Piccole imprese che, per effetto della grava emergenza sanitaria di Covid-19, sono state interessate da improvvisa carenza o addirittura da mancanza di disponibilità di liquidità che rischia, concretamente, di comprometterne l'esistenza, si stabilisce che, per l'erogazione del Finanziamento accordato, ricorre il carattere di urgenza per come previsto ai sensi dell'art. 92, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice Antimafia). Per effetto di ciò, pertanto, l'erogazione del Finanziamento accordato, comunque sottoposta alla condizione risolutiva prevista dal contratto di finanziamento stipulato tra le parti, avverrà immediatamente, senza dover attendere, quindi, il decorso del termine di trenta giorni dalla data della consultazione in Banca Dati Nazionale Antimafia.

Il rimborso del Finanziamento avverrà mediante pagamento posticipato di rate trimestrali, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

Le specifiche modalità di erogazione, rendicontazione e rimborso saranno disciplinate nel contratto stipulato con l'Impresa beneficiaria.

## **ART. 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE**

Le Imprese beneficiarie, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, nonché a quanto espressamente disciplinato nel contratto di finanziamento stipulato tra le parti, sono obbligate, per tutta la durata del medesimo contratto, e fino alla totale estinzione del Finanziamento, a quanto segue:

- a) notificare preventivamente al Soggetto gestore, pena l'eventuale risoluzione del contratto di finanziamento, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status, e comunque ogni cambiamento od evento che possa modificare o che modifichi il suo assetto giuridico e/o amministrativo o che possa incidere o che incida sulla sua consistenza patrimoniale, sulla sua situazione finanziaria ed economica o sulla sua capacità produttiva;
- b) relativamente alle sole società di capitali, non approvare, nel corso dell'anno 2020 e dell'anno 2021, la distribuzione di utili o il riacquisto di azioni proprie;
- c) accettare sia durante l'istruttoria che durante il rimborso del Finanziamento, le indagini tecniche ed i controlli che il Soggetto gestore, direttamente o anche per il tramite di terzi incaricati, riterrà opportuno effettuare;
- d) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite dal Soggetto gestore;
- e) mantenere attiva l'unità operativa dell'impresa, oggetto di intervento finanziario, sul territorio della regione Calabria per una durata non inferiore a quella prevista per il rimborso integrale del Finanziamento;

- f) consentire ai funzionari comunitari e regionali, nonché ai soggetti delegati dal Soggetto gestore preposti alla verifica circa il corretto andamento dell'intervento finanziario concesso, di effettuare, in qualunque momento, verifiche, controlli, accertamenti documentali, ispezioni e sopralluoghi presso l'Impresa beneficiaria, finalizzati ad accertare l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento Operativo, nonché di richiedere in qualsiasi momento informazioni e dati sull'intervento finanziario concesso.

### **ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

Il contratto di finanziamento stipulato tra le parti, si intenderà risolto "ipso iure", ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'Impresa beneficiaria non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente Regolamento e previsti nel contratto di finanziamento;
- b) sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 del Regolamento Operativo, dell'Impresa beneficiaria;
- c) destinazione totale o parziale dell'intervento finanziario a fini diversi da quelli indicati nel presente Regolamento;
- d) sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- e) assoggettamento dell'Impresa beneficiaria a fallimento o a procedure concorsuali (di cui alla legge fallimentare aggiornata con le modifiche apportate D. Lgs. 16 novembre 2015 n. 180, dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59, dalla legge n. 232 del 11 dicembre 2016 e dal D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 54) o a liquidazione volontaria;
- f) false dichiarazioni ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Il Soggetto gestore, previa valutazione di merito, si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento stipulato, al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- a) diversità sostanziale della situazione giuridica, amministrativa, patrimoniale, finanziaria o tecnica dell'Impresa beneficiaria da quella dichiarata all'atto della richiesta di intervento finanziario, in qualunque momento tale diversità dovesse essere constatata;
- b) qualora si verifichi il mancato rispetto di alcuno degli obblighi previsti al precedente art. 12,
- c) per mancato, parziale o ritardato pagamento da parte dell'Impresa beneficiaria, relativamente al Finanziamento concesso, di almeno tre rate consecutive scadute.

In caso di risoluzione del contratto di finanziamento stipulato, l'Impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo percepito, con le modalità ed i tempi specificamente previsti nel contratto di finanziamento, maggiorato di una penale pari al 3,00 % a titolo di risarcimento danni, da calcolarsi sul debito residuo.

In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa beneficiaria dovrà provvedere alla restituzione della somma ancora dovuta, maggiorata della penale, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di risoluzione.

Non è ammessa alcuna forma di rateizzazione.

In caso di mancata spontanea restituzione, Fincalabra S.p.A o Regione Calabria procederanno al recupero coattivo nelle forme ammesse, anche mediante le procedure previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 ed avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, o comunque mediante ricorso a procedure diverse previste dall'ordinamento.

### **ART. 14 – MONITORAGGIO E CONTROLLI**

I funzionari comunitari e regionali, nonché i soggetti delegati dal Soggetto gestore, preposti alla verifica circa il corretto andamento dell'intervento finanziario concesso, potranno effettuare, in qualsiasi momento verifiche, controlli, accertamenti documentali, richieste di informazioni, ispezioni e sopralluoghi presso l'Impresa beneficiaria, finalizzati a:

- a) verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dall'Impresa beneficiaria, e poste alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'intervento finanziario agevolativo;

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 – Asse 3 "Competitività dei Sistemi produttivi"

**FONDO CALABRIA COMPETITIVA (FCC)**

b) accertare l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento;

L'Impresa beneficiaria ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo nel corso della durata del contratto di finanziamento, ed anche dopo, e consentire gli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati della Comunità Europea.

### **ART. 15 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'**

L'Impresa beneficiaria, in tema di informazione e pubblicità, è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dall'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In particolare, alle Imprese beneficiarie spetta informare il pubblico in merito all'intervento finanziario ottenuto in base al presente Regolamento Operativo.

E' responsabilità dell'Impresa beneficiaria del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato con fondi rivenienti dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

Il Soggetto gestore fornirà assistenza alle Imprese beneficiarie nel rispetto dei loro obblighi, nonché sulle modalità di realizzazione del materiale informativo.

L'Impresa beneficiaria dell'intervento finanziario avrà, inoltre, l'obbligo di collaborare con il Soggetto gestore, alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati e ai risultati ottenuti nell'ambito del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Regolamento Operativo, che gli elenchi delle Imprese beneficiarie e delle imprese escluse saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet della Regione Calabria e/o del Soggetto gestore.

Sempre ai fini della trasparenza, si informano le Imprese beneficiarie che l'ottenimento dell'intervento finanziario comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione Calabria, dello Stato e dell'Unione Europea, dei dati in formato aperto relativi all'Impresa beneficiaria e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Copia integrale del presente Regolamento, della modulistica e dei relativi allegati è pubblicata sul sito web del Soggetto gestore al seguente indirizzo [www.fincalabra.it](http://www.fincalabra.it). e sul sito web della Regione Calabria al seguente indirizzo [www.regione.calabria.it/calabriaeuropa](http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa).

Qualsiasi informazione relativa al presente Regolamento ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: [fcc@fincalabra.it](mailto:fcc@fincalabra.it).

### **ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dai soggetti beneficiari a Fincalabra S.p.A., quale Titolare del trattamento nell'ambito del presente Regolamento Operativo, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'avviso e per tutte le conseguenti attività. Fincalabra S.p.A. tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il raggiungimento delle predette finalità, Fincalabra S.p.A. raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate dai dipendenti del Soggetto gestore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, solo per il tempo necessario allo

svolgimento delle finalità sopra menzionate, per finalità connesse all'adempimento di obblighi contabili e di legge, per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti e, in ogni caso, fino al compimento degli adempimenti previsti dalla procedura in oggetto. Fincalabra S.p.A. potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato per ottemperare a specifici obblighi previsti dalla procedura, nonché per obblighi contabili e/o di legge.

Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte.

I dati non saranno trasferiti all'estero, nè diffusi, eccetto alcune informazioni dei beneficiari che possono essere soggette a pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente dell'Amministrazione regionale e/o sul sito Società trasparente della Fincalabra S.p.A., nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del proponente all'avviso.

Ai fini del presente Regolamento Operativo, Titolare del trattamento è Fincalabra S.p.A., con sede legale in Catanzaro, località Germaneto, Viale Europa snc c/o Cittadella regionale. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Fincalabra S.p.A. è raggiungibile all'email [g.summaria@fincalabra.it](mailto:g.summaria@fincalabra.it) e/o presso la sede della società all'indirizzo suindicato.

In qualsiasi momento, contattando la Società ed, in particolare, il RPD, al recapito indicato, sarà possibile avere maggiore contezza di quanto sopra descritto, conoscere le categorie dei possibili soggetti destinatari dei dati ed esercitare i seguenti diritti, previsti dal GDPR, revocare il consenso, se richiesto, chiedere l'accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi se trattati in violazione della legge, può opporsi al loro utilizzo, può ottenere la portabilità dei dati e può proporre un reclamo all'autorità di controllo.

## **ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda, ove applicabile, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Il Soggetto gestore, potrà procedere all'emanazione di note esplicative, di linee guida e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento.